



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 22/07/2024

### FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per chiedere il rimborso, secondo il criterio pro rata temporis, dell'importo totale di euro 617,70, calcolata secondo il criterio proporzionale; in via subordinata, domandava il rimborso pro quota degli oneri up front in applicazione del diverso importo calcolato in base alla curva degli interessi. Chiedeva, inoltre, la ripetizione delle quote eventualmente versate in seguito all'anticipata estinzione. Il tutto oltre alle spese di assistenza difensiva e a quelle di avvio del presente procedimento, nonché agli interessi al tasso legale.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva la vigenza dell'art 6-bis del D.P.R. n. 180/1950, che ingenera in capo agli enti finanziatori il "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi up front e costi recurring. Rilevava che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 09/02/2023, avesse affermato che "[l]'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...] deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso



anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”, precisando che la differenza rispetto ai principi della sentenza Lexitor è solo di “contesto” e non di “merito”.

Sottolineava che con l’esecuzione del pagamento del debito indicato in conteggio estintivo parte ricorrente avesse accettato di definire l’estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento; rilevava la conformità del conteggio estintivo a quanto previsto dal contratto, le cui clausole erano state approvate dal cliente stesso ed illustrano gli oneri non rimborsabili al cedente in caso di estinzione anticipata, ovvero le “spese di istruttoria” e i “costi per l’intermediario del credito”, oltre agli “oneri erariali”.

Soggiungeva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, avesse statuito che “i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva”; osservava pure che recentemente il legislatore fosse intervenuto in materia di riduzione del costo del credito (dapprima con Legge 10 agosto 2023, n. 103 e poi con D.L. 10 agosto 2023, n. 104, art. 27), facendo salve “le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa”.

Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all’art. 125-sexies t.u.b.

In relazione ad essa l’intermediario convenuto ha sollevato soltanto in sede di riscontro al reclamo il proprio difetto di legittimazione passiva, senza tuttavia reiterare l’eccezione in occasione della costituzione nel presente procedimento; mette conto, ad ogni modo, precisare che – ancorché il credito derivante dal contratto di finanziamento in oggetto sia stato ceduto dall’originario finanziatore all’odierno resistente, che l’ha successivamente trasferito a una SPV, di cui l’intermediario è servicer – emerge documentalmente che questi abbia emesso il conteggio estintivo e abbia rilasciato la liberatoria in seguito alla ricezione delle somme per l’estinzione anticipata da parte del ricorrente; conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro, tali elementi appaiono sufficienti per confermare la legittimazione passiva dell’odierno resistente.

Ciò premesso, il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene



applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Pertanto il Collegio – riconosciuta la natura up front tanto delle commissioni di istruttoria e di quelle per l'intermediario – accerta il diritto del ricorrente al rimborso delle stesse, sulla base del seguente prospetto:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	12,08%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	40,47%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	provisioni intermediario (up front)	€ 744,00	€ 440,20	€ 301,06	<input checked="" type="radio"/>		€ 301,06
<input type="radio"/>	comm. di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 177,50	€ 121,40	<input checked="" type="radio"/>		€ 121,40
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 422
interessi legali	si

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale della questione sottoposta al Collegio.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 422,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

### IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI